



SENT. N. 104/2021/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER L'EMILIA ROMAGNA

composta dai magistrati:

Tammaro Maiello Presidente

Alberto Rigoni Consigliere relatore

Riccardo Patumi Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. **45187** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna nei confronti di (omissis), (C.F. (omissis)) nato a (omissis), rappresentato e difeso dagli Avv.ti M. Dina e J. Sardano del Foro di Rimini, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del primo difensore *matteo.dina@ordineavvocatirimini.it*;

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

Visto l'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla relativa legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e, successivamente, dall'art. 26-ter, comma 1, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Uditi, nella udienza del 10.03.2021, svoltasi in modalità telematica, il relatore Cons. Alberto Rigoni, il Pubblico Ministero nella persona del Procuratore

Regionale Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, nonché l'Avv. M. Dina per il convenuto (omissis).

Ritenuto in

**FATTO**

**1.** Con atto di citazione depositato in data 31.10.2019, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale ha convenuto in giudizio (omissis) già titolare della ricevitoria del lotto (omissis), sita in (omissis), per sentirlo condannare al pagamento della somma di € **64.258,55** in favore dell'Erario, oltre rivalutazione monetaria dal 26.04.2018, interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al soddisfo e spese del presente procedimento.

Quanto sopra a titolo di presunto danno erariale conseguente al mancato riversamento degli introiti derivanti dal Gioco del Lotto nella settimana contabile dal 4.04.2018 al 10.04.2018.

**1.1.** Evidenziava il Requirente che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio dei Monopoli per l'Emilia-Romagna (di seguito anche "ADM" o "Agenzia") aveva denunciato il mancato riversamento, da parte dell'odierno convenuto, dei proventi del Gioco del Lotto per un importo complessivo di € 81.093,98 con nota prot. (omissis), intimando al (omissis) il pagamento, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, il versamento della predetta somma senza che detto adempimento venisse eseguito.

La Procura riferiva che in data 21.11.2018 l'ADM incamerava la polizza fideiussoria per € 16.835,43, per cui rideterminava la somma da versare dal convenuto in € 64.258,55.

**SENT. N. 104/2021/R**

**1.2.** In tale condotta omissiva, caratterizzata da dolo in termini di intenzionalità della violazione dell'obbligo di riversamento dei proventi del Gioco del Lotto, la Procura ha individuato gli estremi della responsabilità amministrativa per un ammontare del danno pari alla differenza tra quanto non riversato dal titolare della ricevitoria e quanto già recuperato dall'ADM mediante l'escussione della polizza fideiussoria.

**1.3.** Pertanto, la Procura attrice aveva contestato la responsabilità con invito a dedurre non notificato al (omissis) in quanto irreperibile, come da relata del 11.07.2019.

Nonostante la mancata notificazione dell'invito a dedurre, la Procura attrice provvedeva a notificare al convenuto l'atto di citazione secondo le modalità di cui all'art. 143 c.p.c. la cui procedura si completava il 21.11.2019.

**2.** La trattazione del giudizio, inizialmente calendarizzato per l'udienza del giorno 24.06.2020, veniva rinviata alla data del 10.03.2021 sulla base delle disposizioni emergenziali dettate dall'art.85, del d.l. n.18/2020, convertito con modificazioni in l. n. 27/2020.

Anche il predetto decreto veniva notificato a (omissis) con la procedura prevista dall'art. 143 c.p.c. con completamento delle formalità richieste il 28.10.2020.

**3.** Con memoria depositata il 18.02.2021 si costituisce in giudizio (omissis) con l'intestato collegio difensivo.

**3.1.** La difesa del convenuto chiede in via preliminare la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale attualmente pendente che lo vede imputato del reato p.e p. dall'art. 314 c.p., conclusosi in primo grado con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di (omissis) n.

**SENT. N. 104/2021/R**

(omissis), a seguito di giudizio abbreviato, che aveva condannato il (omissis) ma con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 89 c.p. per vizio parziale di mente.

Il (omissis) fa presente che all'epoca dei fatti (aprile 2018) era affetto da una grave forma di ludopatia e che gli era stata diagnosticata una dipendenza da gioco d'azzardo (o D.A.P.), come da C.T.P. prodotta avanti al Giudice penale.

Per questo motivo (omissis) si sarebbe collegato dal terminale presente nella propria tabaccheria al sito di Lottomatica s.p.a. e in una sola notte avrebbe continuato a giocare a "10 e Lotto" raggiungendo la cifra di € 81.093,98 di giocate complessive.

**3.2.** Il G.U.P. presso il Tribunale di (omissis), con sentenza n. (omissis) a seguito di giudizio abbreviato, ha, come detto, riconosciuto al (omissis) uno stato d'infermità tale da non aver piena consapevolezza delle proprie azioni ex art. 89 c.p., con conseguente effetto sulla definizione del trattamento sanzionatorio e riduzione della pena, determinata in anno uno, mesi sei e giorni venti di reclusione, pena sospesa e confisca della somma di € 81.093,98.

**3.3.** Il legale del convenuto riferisce che la predetta sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di (omissis) è stata impugnata avanti alla Corte d'Appello di (omissis) per ottenere il riconoscimento del vizio totale di mente, e che il processo è tuttora pendente.

**3.4.** Il difensore del (omissis) riferisce, altresì, che a causa della ludopatia di cui è affetto, ha intrapreso un percorso riabilitativo presso la Comunità di (omissis) presso la quale ha soggiornato dal 22.06.2018 al 31.10.2020.

Detto soggiorno gli avrebbe impedito di ricevere la notificazione dell'invito a dedurre per poter sviluppare in sede preprocessuale un'adeguata strategia difensiva.

**3.5.** Conclude chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio ex art. 106 d.lgs. n. 175/2016 e, nel merito, il rigetto della domanda attorea per mancanza dell'elemento soggettivo, stante la totale incapacità di intendere e volere al momento della realizzazione della condotta o, in via subordinata, la riduzione dell'addebito.

**4.** All'udienza del 10.03.2021 il Pubblico Ministero insisteva nella condanna, come da atto introduttivo del giudizio, mentre la difesa del (omissis) insisteva per le conclusioni di cui alla memoria di costituzione

Considerato in

### **DIRITTO**

**5.** Preliminarmente, il Collegio respinge la richiesta di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n. 174/2016, in attesa della definizione del processo penale attualmente pendente avanti alla Corte d'Appello di (omissis) che vede (omissis) imputato del reato p.e p. dall'art. 314 c.p. per il mancato riversamento delle somme derivanti dai proventi per il Gioco del Lotto, per la quali la Procura contabile ha agito nel presente giudizio.

**5.1.** Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, sussiste un rapporto d'indipendenza tra il giudizio penale e quello contabile avente ad oggetto gli stessi fatti di causa.

Infatti, il principio in base al quale la pendenza di una controversia civile, penale o amministrativa dovrebbe considerarsi antecedente necessario per la

**SENT. N. 104/2021/R**

decisione avanti alla Corte dei conti e che possa determinare, ai sensi dell'invocato art. 106 d.lgs. n. 174/2016 la sospensione del giudizio contabile, si scontra con l'uniforme accettazione della regola che la causa penale non assume carattere pregiudiziale.

Il principio di reciproca autonomia e indipendenza tra la giurisdizione penale e quella contabile è stata affermata con l'introduzione del codice di procedura penale del 1988, nel quale non era stato riprodotto l'art. 3, comma secondo, del codice abrogato che disponeva la validità *erga omnes* dell'accertamento dei fatti avanti al giudice penale, oltre alla riduzione dell'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi, ai sensi del vigente art. 651 c.p.p. (SS.RR. ord. n. 9/2018).

**5.2.** Ne consegue che l'azione di responsabilità amministrativa non può essere limitata né dall'adozione di strumenti alternativi dei quali sia titolare l'amministrazione danneggiata (ad esempio, come avvenuto nel caso di specie, l'attivazione della polizza fideiussoria che ha consentito il parziale recupero delle somme non riversate), né dal concorrente ricorso ad altre giurisdizioni da parte della medesima p.a. stante l'esclusività della giurisdizione esercitata dalla Corte dei conti in materia di contabilità pubblica (Sez. Valle d'Aosta, n. 1/2021).

**6.** Nel merito, si rileva che, per orientamento pacifico della giurisprudenza della Corte dei conti, la responsabilità del gestore della ricevitoria del Lotto si inquadra nella tipologia della responsabilità contabile, avendo lo stesso, sulla base di un rapporto concessorio, riscosso somme di pertinenza dello Stato che avrebbe dovuto custodire e restituire (cfr., ex multis, Sez. Lombardia, n.413/2012; id., n.85/2014; Sez. Emilia Romagna; n.238/2017; id.,

**SENT. N. 104/2021/R**

n.35/2018; Sez. Sicilia, n.750/2018; id., n.799/2018; Sez. Valle d'Aosta, n. 1/2021).

In particolare, viene in rilievo in questa sede l'art.30 del d.p.r. n. 303/1990 recante il «*Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85 sull'ordinamento del gioco del lotto*».

Tale disposizione prevede che i raccoglitori versino al concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a proprio debito, ovvero i proventi raccolti, al netto delle vincite pagate e dell'aggio, sulla base dell'estratto conto settimanale.

Tale disposizione è stata espressamente riprodotta nel contratto del 21.10.2016 stipulato tra il (omissis) e l'Agenzia, a conferma degli obblighi di riversamento delle somme raccolte presso la ricevitoria (omissis) di (omissis)

**6.1.** Nella fattispecie in esame, risulta *per tabulas* che (omissis) ha omesso di riversare quanto dovuto a Lottomatica s.p.a. per la settimana contabile compresa tra il 4.04.2018 e il 10.04.2018, venendo meno agli obblighi connessi alla sua posizione.

La condotta omissiva si è poi protratta nonostante i ripetuti solleciti dell'Agenzia e la sospensione cautelativa della ricevitoria (omissis) e l'avvio del procedimento di revoca della concessione del 20.04.2018.

**6.2.** La somma complessivamente dovuta dal convenuto risente della escussione della polizza fideiussoria prestata da (omissis) che ha provveduto al versamento all'Agenzia della somma di € 16.835,43, così riducendo ad € 64.258,55 l'importo ad oggi dovuto da (omissis) all'amministrazione danneggiata, come si evince dalla nota dell'Agenzia del (omissis).

**7.** Va ora valutato l'elemento soggettivo alla luce delle considerazioni

esposte dal convenuto nella memoria di costituzione, in base alle quali vi sarebbero gli estremi per ritenere insussistente sia il dolo che la colpa grave, avendo posto in essere le condotte dannose in presenza di totale incapacità di intendere e volere a causa della ludopatia che ha condotto il (omissis) a suo dire, ad una “*trance dissociativa*”.

Detta condizione soggettiva lo avrebbe spinto a ripetere numerose volte le giocate a “*10 e Lotto*” dalla stessa ricevitoria di cui era titolare, in assenza di effettive puntate da parte di terzi avventori, ma effettuate dallo stesso convenuto sfruttando la titolarità del collegamento con Lottomatica s.p.a., concessionario per il Gioco del Lotto automatizzato.

**7.1.** Il Collegio osserva che con sentenza n. (omissis) emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di (omissis) è stata effettivamente riconosciuta la limitazione dell'imputabilità del (omissis) ex art. 89 per vizio parziale di mente dovuta a “*Disturbo da Gioco d'Azzardo*”, come emerge dalla consulenza di parte prodotta nel corso del processo penale e valutata in tal senso dall'organo giudicante.

Dalla motivazione della menzionata sentenza si apprende, infatti, che la “*trance dissociativa*” che si è creata nel convenuto a seguito dell'accumulo di un rilevante debito personale conseguente al gioco compulsivo è stata la causa principale delle ripetute e ossessive giocate poste in essere dal (omissis) in un'unica nottata presso la sua tabaccheria e che ne ha determinato l'ingente somma non riversata al concessionario.

**7.2.** Va sottolineato che, essendo il convenuto agente contabile, l'omesso versamento all'Erario (e quindi, in questo caso, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio dei Monopoli per l'Emilia-Romagna, tramite il



**SENT. N. 104/2021/R**

concessionario Lottomatica s.p.a.) delle somme introitate, dedotte quelle relative all'aggio e alle vincite pagate, configura una responsabilità erariale da cui l'agente può liberarsi solamente provando il caso fortuito o la forza maggiore (art. 194, r.d. 23 maggio 1924, n. 827).

In realtà il (omissis) ha sostanzialmente ammesso di aver compiuto le giocate per proprio conto, nel disperato tentativo di ottenere delle vincite favorevoli sia pure dettato da uno stato soggettivo alterato dallo stato patologico connesso alla ludopatia.

Vi è da sottolineare che anche nel caso di giocate "*in proprio*" da parte del titolare di una ricevitoria spetta comunque il riversamento all'Agenzia delle somme utilizzate per le giocate, in quanto la figura del ricevitore del Lotto e del giocatore sono chiaramente distinte e non sovrapponibili, anche se facenti capo alla stessa persona (Sez. Valle d'Aosta n. 1/2021).

**7.3.** Inoltre, non vi sono elementi concreti da cui ritenere che la tendenza al gioco d'azzardo compulsivo da parte del convenuto possa configurarsi come totale incapacità di intendere e volere, e non solo parziale, al momento della realizzazione della condotta.

L'unico supporto documentale da cui poter trarre conclusioni sullo stato soggettivo è la consulenza di parte del 1.07.2020 a firma del dott. Boncompagni, già valutata dal Giudice penale per non escludere totalmente l'imputabilità ai sensi dell'art. 89 c.p., e ciò ai fini della commisurazione del trattamento sanzionatorio.

In ogni caso, la resipiscenza del convenuto appare tardiva e finalizzata a contenere gli effetti negativi della condanna in sede contabile, posto che il percorso terapeutico presso la comunità residenziale è stato intrapreso dal

(omissis) solo nel giugno 2018, dopo che la condotta illecita era stata posta in essere e le conseguenze negative erano evidenti.

**7.4.** In tal senso, ed a prescindere dalle conseguenze giuridiche sulla fattispecie di cui si discute, appare di tutta evidenza che il convenuto ha realizzato la condotta, sia pure in stato di parziale capacità d'intendere e volere, con la coscienza dell'illiceità delle proprie azioni e con la volontà di arrecare un danno al pubblico Erario, tanto da poterla definire sostanzialmente dolosa.

Peraltro, un'indagine in questa sede sull'elemento soggettivo e sulle possibili cause di carenza d'imputabilità per vizio totale di mente, sia pure transitorio e rapportato alla sera in cui il convenuto ha ripetutamente tentato la sorte con le giocate non riversate, non porterebbe ad alcun risultato concreto sul piano della responsabilità erariale che, come detto, trova un limite unicamente nel caso fortuito o nella forza maggiore.

**7.5.** Anche a voler ritenere determinante l'incidenza del disturbo da ludopatia nella fattispecie in esame, il Collegio non può astenersi dal rilevare che (omissis) fosse consapevole dell'antigiuridicità della propria condotta, come si evince dalla relazione dell'AUSL di (omissis) Dipartimento Salute Mentale, U.O.C.D.P. del 13.03.2020, dove si apprende che il convenuto aveva ripreso i colloqui clinici con il medico referente da gennaio 2018, e che nel corso dell'incontro del 24.04.2018, immediatamente successivo ai fatti di causa, aveva riferito di esser ricaduto "*in modo irreparabile*" nel vizio del gioco, con ciò dimostrando la consapevolezza del disvalore del suo operato che lo ha condotto alla scelta radicale di entrare in una comunità terapeutica residenziale.

**7.6.** Vi è altresì da considerare che l'accertamento del vizio parziale di mente nella sentenza n. (omissis) del G.U.P. presso il Tribunale di (omissis), di fatto emerso da una consulenza di parte prodotta dall'imputato e non da una C.T.U., non è stato giudicato di gravità tale da compromettere la capacità d'intendere e di volere del (omissis) al momento della commissione del fatto, né emergono dalla documentazione in atti ulteriori elementi precisi e concordanti (come ad esempio un ricovero d'urgenza nell'immediatezza dei fatti o l'accertamento di un comportamento illogico concomitante con le giocate compulsive) su cui poter fondare una declaratoria di vizio totale di mente che possa escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo, anche sulla base dell'art. 2046 c.c..

Infatti, ai fini del riconoscimento del vizio totale di mente (fermo restando l'accertamento del nesso causale tra il disturbo, anche temporaneo, e la condotta delittuosa) sono rilevanti i disagi della personalità così gravi da indurre una situazione psichica incolpevolmente incontrollabile che non consente al reo di gestire le proprie azioni e di percepirne il disvalore (Cass., sez. II, n. 2774/2008).

Nel caso di specie, il pieno riconoscimento dell'azione dannosa al colloquio immediatamente successivo al fatto e l'attivazione del (omissis) per l'inserimento nella comunità terapeutica solamente a cose fatte induce il Collegio a non ritenere vi siano elementi sufficienti per affermare che il convenuto non avesse contezza del disvalore dell'azione dannosa, e ciò non consente di dichiararne il vizio totale di mente.

**8.** Per quanto attiene all'individuazione dell'amministrazione danneggiata, la Sezione osserva che l'identificazione della stessa in atto di citazione appare

**SENT. N. 104/2021/R**

quanto meno generica, essendo indicato quale beneficiario della somma da versare a titolo di risarcimento l'Erario.

Manca, pertanto, l'esatta individuazione della specifica amministrazione pubblica cui andranno corrisposte dette somme come richiesto dall'art. 86, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 174/2016.

Tuttavia, si ritiene che l'identificazione dell'amministrazione danneggiata, anche a seguito della precisazione richiesta alla parte attrice in udienza, possa essere effettuata dal Collegio (talora anche in difformità rispetto all'attrice) senza che ciò possa invalidare l'azione erariale.

Infatti, la giurisprudenza costante di questa Corte ritiene che la mancata (o errata o, addirittura, generica) indicazione dell'amministrazione pubblica creditrice non inficia la funzione dell'atto di citazione che consente di fornire al convenuto "*... gli elementi di fatto su cui poggia la domanda di risarcimento del danno e ciò al fine di garantire la tutela del diritto di difesa*" (Sez. Liguria, n. 904/2005; Sez. Sicilia, n. 911/2016).

In tal senso, la Sezione ritiene necessario precisare che l'amministrazione pubblica danneggiata nella fattispecie in esame sia l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio dei Monopoli per l'Emilia Romagna quale soggetto pubblico che effettivamente ha patito il danno patrimoniale, per il tramite del concessionario Lottomatica s.p.a. addetto alla gestione telematica delle scommesse, conseguente alla condotta illecita tenuta da (omissis), e la conseguente responsabilità contabile, per il mancato riversamento delle giocate effettuate nel corso della settimana contabile dal 4.04.2018 al 10.04.2018 presso la ricevitoria di cui era titolare (omissis) in (omissis)

**9.** Per le considerazioni sopra esposte, (omissis) deve, quindi, essere

**SENT. N. 104/2021/R**

dichiarato responsabile del danno cagionato l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio dei Monopoli per l’Emilia-Romagna per l’importo di € **64.258,55**, richiesto in questa sede dalla Procura contabile e, pertanto, deve essere condannato a versare alla predetta Amministrazione la menzionata somma.

A titolo di responsabilità contabile, deve essere altresì chiamato a corrispondere gli interessi sulle somme riscosse, dalla data del mancato riversamento e sino al soddisfo, configurandosi il relativo debito come debito di valuta e non di valore. La misura degli interessi dovuti è pari ad una volta e mezzo il tasso legale, ai sensi dell’art.33, comma 2, della legge n.724/1994.

**10.** Le spese seguono la soccombenza, e sono poste a carico del convenuto per l’importo liquidato in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, così decide:

**ACCOGLIE**

come da motivazione la domanda attorea e, per l’effetto,

**CONDANNA**

**(OMISSIS) al pagamento in favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’importo di€ 64.258,55 (sessantaquattromiladuecentocinquantotto/55), oltre agli interessi nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, ai sensi dell’art.33, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n.724, dalla scadenza delle singole obbligazioni alla data dell’effettivo pagamento.**

Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che si

**SENT. N. 104/2021/R**

liquidano in € 232,55 (duecentotrentadue/55).

Il Collegio, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del convenuto/i, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 10.03.2021.

L'Estensore

Il Presidente

f.to digitalmente

f.to digitalmente

(Cons.Alberto Rigoni)

(Pres.Tammaro Maiello)

Depositata in Segreteria il giorno 25 marzo 2021

Il Direttore della Segreteria

Lucia Caldarelli

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, del/i convenuto/i, dei terzi e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Bologna, lì 25 marzo 2021

Il Direttore della Segreteria

f.to digitalmente

Lucia Caldarelli